

Statuti

della Trigona Fondazione collettiva per la previdenza professionale

(Edizione 2006)

1. Nome e sede

- 1.1. La Basilese Vita SA a Basilea (in seguito denominata Fondatrice) istituisce una Fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. del CC.
- 1.2. Trigona Fondazione collettiva per la previdenza professionale:
Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle
(Trigona Sammelstiftung für berufliche Vorsorge)
(Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle)
(Collective Foundation Trigona for Occupational Welfare Provisions)
- 1.3. Il nome della Fondazione può essere tradotto in altre lingue.
- 1.4. La Fondazione ha la sua sede a Basilea.

2. Scopo

- 2.1. La Fondazione, in quanto istituzione di previdenza registrata, ha quale scopo la previdenza professionale nell'ambito della LPP e delle sue disposizioni d'esecuzione per i dipendenti dei datori di lavoro a lei affiliati contrattualmente nonché per i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche derivanti dalla vecchiaia, decesso ed invalidità. Coloro che svolgono un'attività lavorativa indipendente possono affiliarsi alla Cassa di previdenza del loro personale nell'ambito delle prescrizioni LPP.
- 2.2. La Fondazione può concedere prestazioni più estese che quelle minime previste dalla Legge e può anche attuare soltanto la previdenza extraobbligatoria.
- 2.3. Per il conseguimento dello scopo la Fondazione istituisce, in particolare, mediante convenzioni speciali con i datori di lavoro, delle Casse di previdenza, le quali investono il patrimonio a proprio rischio e pericolo, nella misura in cui i mezzi delle Casse non sono investiti nell'ambito di un contratto d'assicurazione con la Basilese Vita.
- 2.4. Per la copertura dei rischi relativi alle conseguenze economiche derivanti dalla vecchiaia, dal decesso e dall'invalidità, la Fondazione può concludere dei contratti d'assicurazione nell'ambito dell'offerta d'assicurazioni della Basilese Vita. La Fondazione deve essere contraente e beneficiaria.

3. Regolamenti

La Fondazione rilascia regolamenti sulla propria organizzazione, sull'elezione degli organi, sull'amministrazione, sulle prestazioni, sul finanziamento, sul controllo, sulla gestione del patrimonio, sui principi di costituzione delle riserve, sulle misure da prendere in caso di copertura insufficiente e sulla liquidazione totale o parziale. I regolamenti, dietro tutela dello scopo della Fondazione e dei diritti acquisiti, possono essere cambiati o soppressi in qualsiasi momento, in particolare quando è richiesto da nuove o rivedute disposizioni della LPP, dalle relative ordinanze o dalla giurisprudenza.

4. Patrimonio

La Basilese Vita destina alla Fondazione un patrimonio iniziale di CHF 50'000.-. Il patrimonio della Fondazione viene inoltre alimentato da eventuali liberalità della Basilese Vita o di terzi.

5. Mezzi della fondazione

- 5.1. I mezzi della fondazione si compongono
 - a) del patrimonio della Fondazione secondo l'art. 4 e dal rendimento che ne deriva,
 - b) degli eventuali mezzi liberi della Fondazione, il cui utilizzo viene deciso dal Consiglio di Fondazione nell'ambito delle disposizioni legali e dello scopo della Fondazione, e
 - c) dei rendimenti derivanti da investimenti delle Casse di previdenza.
- 5.2. I mezzi delle Casse di previdenza si compongono in particolare
 - a) dei contributi regolamentari e dei versamenti dei datori di lavoro e dei dipendenti,
 - b) delle prestazioni derivanti dai contratti d'assicurazioni nonché
 - c) dei rendimenti derivanti da investimenti delle Casse di previdenza.
- 5.3. Dal patrimonio della Fondazione non possono essere versate prestazioni che non abbiano scopo previdenziale, e prestazioni che il datore di lavoro è tenuto a versare per legge o che esso corrisponde normalmente quale compenso per i servizi resi (per es. Indennità di rincarato, assegni familiari e per i figli, gratifiche ecc.).
- 5.4. I mezzi della fondazione devono essere gestiti secondo i principi riconosciuti e in osservanza delle prescrizioni federali relative all'investimento e alla separazione del patrimonio.

- 5.5. I contributi del datore di lavoro possono essere prelevati dai mezzi delle Casse di previdenza a condizione che siano stati da loro accumulati in precedenza quali riserve di contributi e contabilizzati separatamente.
- 5.6. La Fondazione risponde di diritti derivanti dalla previdenza professionale esclusivamente con il patrimonio della Cassa di previdenza interessata.
- 6. Indipendenza delle singole Casse di previdenza**
- 6.1. Le Casse di previdenza dei singoli datori di lavoro affiliati alla Fondazione sono indipendenti l'una dall'altra.
- 6.2. Per ogni Cassa di previdenza viene tenuto un conto separato.
- 6.3. I diritti dei destinatari delle singole Casse di previdenza si limitano alle parti di patrimonio accreditate al conto separate di questa Cassa di previdenza.
- 7. Esclusività dell'impiego previsto**
Il patrimonio della Fondazione è in ogni caso destinato alla previdenza professionale.
- 8. Organizzazione**
Gli organi della Fondazione sono:
a) il Consiglio di fondazione,
b) i Comitati di Cassa dei datori di lavoro affiliati.
- 9. Consiglio di Fondazione**
- 9.1. Il Consiglio di Fondazione è l'organo superiore della Fondazione. Esso si compone di almeno quattro membri.
- 9.2. Al momento della costituzione i membri del Consiglio sono designati dalla Fondatrice. In seguito, i membri del Consiglio di fondazione vengono eletti pariteticamente in seno alla cerchia degli assicurati. I rappresentanti dei datori di lavoro possono essere designati in seno ai Comitati di cassa.
- 9.3. Il periodo di carica ammonta a quattro anni. I membri del Consiglio di fondazione possono venir rieletti.
- 9.4. Il Consiglio di fondazione esercita tutte le competenze che non siano state esplicitamente conferite a un altro organo o alle persone incaricate dell'amministrazione.
- 9.5. Il Consiglio di fondazione dirige la Fondazione in conformità alle leggi e alle ordinanze, alle disposizioni riportate negli Statuti e nei Regolamenti della Fondazione e delle direttive dell'Autorità di vigilanza. Inoltre definisce in collaborazione con la persona incaricata dell'amministrazione, la strategia e la politica commerciale così come i principi d'investimento.
- 9.6. Il Consiglio di fondazione trasferisce la gestione a una o a più società del gruppo Bâloise.
- 9.7. Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione all'esterno e designa le persone che la rappresentano legalmente.
- 9.8. Il Consiglio di fondazione è atto a deliberare se più della metà dei membri è presente. Le decisioni che non necessitano espressamente della maggioranza qualificata sono prese dalla maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente ha parimenti un diritto di voto. In caso di parità di voto egli ha il voto decisivo.
- 9.9. Sono ammesse decisioni per via di circolare. Ogni membro del Consiglio di fondazione può però richiedere che sia convocata una seduta con oggetto la decisione presa per via di circolare. Per l'entrata in vigore di una decisione presa per via di circolare è necessaria l'unanimità.
- 9.10. L'anno d'esercizio della Fondazione corrisponde all'anno civile.
- 10. Comitati di cassa**
- 10.1. I comitati di Cassa si compongono di rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti secondo le prescrizioni legali.
- 10.2. I particolari dell'amministrazione paritetica sono disciplinati nei regolamenti.
- 10.3. Il Comitato di cassa è responsabile dell'attuazione regolare della previdenza professionale e dell'investimento dei mezzi della Cassa.
- 10.4. In osservanza dello scopo della Fondazione e con riserva delle competenze del Consiglio di fondazione, i comitati di Cassa rilasciano ed eseguono i regolamenti e decidono in merito a modifiche di regolamenti specifici della Cassa, in particolare in merito a modifiche del piano di previdenza, dell'utilizzazione dei fondi liberi e delle misure da prendere in caso di copertura insufficiente.
- 11. Ufficio di controllo**
- 11.1. Il Consiglio di fondazione nomina l'ufficio di controllo.

11.2. All'ufficio di controllo incombono gli obblighi imposti dalla legge. Esso redige un rapporto sulla sua attività all'attenzione del Consiglio di fondazione e dell'Autorità di vigilanza.

12. Perito in materia di previdenza professionale

12.1. Il Consiglio di fondazione designa il perito in materia di previdenza professionale.

12.2. Al perito in materia di previdenza professionale incombono gli obblighi previsti dalla legge. Egli redige un rapporto sulla sua attività all'attenzione del Consiglio di fondazione.

13. Possibilità di modifica degli statuti

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato ad introdurre un procedimento di modifica degli statuti, con riserva dell'approvazione di 2/3 dei suoi membri e salvaguardando lo scopo della Fondazione presso l'Autorità di vigilanza sulla base delle disposizioni legali.

14. Scioglimento e liquidazione

14.1. In caso di trasferimento della Cassa di previdenza di un datore di lavoro affiliato alla Fondazione ad un altro istituto di previdenza il patrimonio disponibile a favore dei suoi destinatari deve essere conservato per la previdenza professionale.

14.2. In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa di previdenza di un datore di lavoro affiliato alla Fondazione devono essere soddisfatti come prima cosa i diritti dei suoi destinatari. Il Comitato di Cassa decide nell'ambito dello scopo della Fondazione e dei regolamenti vigenti in merito all'impiego di eventuali mezzi rimanenti.

14.3. In caso di scioglimento o liquidazione della Fondazione il Consiglio di Fondazione decide in merito all'utilizzo di un eventuale patrimonio rimanente.

14.4. E' escluso un rimborso di mezzi della Fondazione ai datori di lavoro affiliati oppure ai loro successori legali, ed è pure esclusa qualsiasi utilizzazione che non abbia quale scopo la previdenza professionale.

14.5. Resta riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza per tutte le decisioni prese in base a quest'articolo.

15. Disposizioni finali e transitorie

I presenti statuti entrano in vigore alla data d'iscrizione della Fondazione nel registro di commercio.

Fino alla costituzione del primo Consiglio di fondazione paritetico, i membri del Consiglio di fondazione iscritti nel registro di commercio dirigono gli affari in corso come fiduciari.

Trigona Fondazione collettiva
per la previdenza professionale
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Tel. +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 90 73
info@trigona-fondazione.ch
www.trigona-fondazione.ch

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

www.baloise.ch